Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 dicembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1955, n. **1108.**

Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni a tariffa ridotta di biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle ferrovie dello Stato, sono stabilite, per determinate categorie di persone, nei titoli seguenti.

TITOLO I.

Carrozze-salone e compartimenti riservati.

Art. 2.

I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-salone, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i trasporti, in carica;

2) alle rappresentanze ufficiali delle due Camere del Parlamento e della Corte costituzionale;

3) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo.

Art. 3.

I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1) ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2) ai Cardinali residenti in Italia ed all'estero;

3) ai Presidenti dell'Assemblea costituente, usciti di carica;

4) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, anche se usciti di carica;

5) al Presidente della Corte costituzionale, anche se uscito di carica, e ai Giudici ordinari della Corte costituzionale, in carica;

6) ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, anche se usciti di carica;

7) ai Vice presidenti delle due Camere del Parlamento, in carica;

8) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

9) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti usciti di carica, purchè vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

10) al Primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti ed all'Avvocato generale dello Stato, in carica;

11) al Capo di Stato Maggiore della difesa in carica; ai generali d'armata, ai generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, in attività di servizio;

12) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, ed ai Segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;

13) agli Ambasciatori della Repubblica, agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, in carica;

14) all'Amministratore del territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in carica;

15) ai Ministri plenipotenziari italiani, Capi di missione, durante la loro destinazione presso Stati esteri;

16) ai Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede;

17) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, in carica.

TITOLO II.

Carte di libera circolazione.

Art. 4.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato ai membri conviventi della famiglia del Presidente della Repubblica in carica.

Art. 5.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

1) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento dopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare esercitato in una o in entrambe le Camere del Parlamento. La frazione di anno sarà calcolata per anno intero.

Art. 6.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato:

1) ai Presidenti della Repubblica, ai Presidenti dell'Assemblea costituente, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai Presidenti della Corte costituzionale, ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;

2) ai Cardinali residenti in Italia;

3) ai Giudici ordinari della Corte costituzionale, in carica;

4) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

5) al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;

6) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed ai Segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;

7) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti usciti di carica, purchè vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

8) a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e ai direttori degli Uffici delle due Camere del Parlamento, in carica;

9) ai decorati di medaglia d'oro al valor militare, per i quali le carte saranno valutate come al precedente art. 5;

10) a due rappresentanti della Croce Rossa Italiana ed a due rappresentanti del Sovrano Militare Ordine di Malta indicati dalle rispettive Associazioni.

Art. 7.

Sono inoltre concesse carte di libera circolazione:

1) per l'intera rete:

a) ai giudici ordinari della Corte costituzionale dopo la permanenza nella carica prevista dalla Costituzione della Repubblica;

b) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, se siano rimasti in carica almeno due anni;

c) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica, se vi siano rimasti almeno tre anni;

d) al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi sia rimasto almeno due anni;

e) al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno due anni;

f) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al 4°, in attività di servizio ed a riposo;

2) per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo le norme previste nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:

a) al personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo;

c) al personale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, che presta servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

d) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata ed al personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne;

e) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa presso l'Ufficio riscontro delle Ferrovie dello Stato;

f) ai magistrati del Consiglio di Stato assegnati alla Sezione consultiva alla quale compete di pronunciarsi sugli affari di pertinenza del Ministero dei trasporti;

3) per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validità limitata nel tempo:

a) a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse dell'Amministrazione, per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni all'Amministrazione stessa;

b) agli amministratori ed impiegati di Società concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

c) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese estere di trasporto nonchè agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, nonchè ai componenti

nominativi delle rispettive famiglie, in occasione di conferenze e di congressi, indetti nell'interesse del servizio ferroviario.

Art. 8.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro — è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, speciali convenzioni per la concessione — dietro corrispettivo da determinarsi in misura non inferiore alle tariffe previste dalle concessioni speciali per trasporti similari — di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per determinate percorrenze, da servire esclusivamente a funzionari ed agenti delle singole Amministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, nell'interesse delle Amministrazioni e Regioni stesse.

TITOLO III.

Biglietti di servizio.

Art. 9.

I biglietti di servizio sono concessi:

1) secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro e Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè al personale di cui all'art. 7, punto 2), sub *d*) e rispettive famiglie;

c) al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie dello Stato;

2) alle persone di cui all'art. 7, punto 3), sub *a*) e *d*), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

TITOLO IV.

Biglietti gratuiti di viaggio.

Art. 10.

I biglietti gratuiti sono concessi:

1) *a*) ai Cardinali residenti all'estero;

b) agli ex Senatori e Deputati nonchè a quelli, che fecero parte dell'Assemblea costituente — in numero di sei all'anno e per il periodo di anni cinque — sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione;

2) in conformità delle norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge e alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7;

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonchè alle rispettive famiglie;

c) al Direttore generale ed ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed alle rispettive famiglie;

g) al personale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive famiglie;

h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;

i) al personale, in attività di servizio e a riposo, dell'Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

l) al personale delle Dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso gli uffici, le stazioni e gli scali delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

m) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;

3) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub *c*), nonchè alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

Alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del punto 2) in luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi biglietti chilometrici nei limiti di percorrenza che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

TITOLO V.

Biglietti di viaggio a tariffa ridotta.

Art. 11.

I biglietti di viaggio a tariffa ridotta prevista per la concessione speciale *C*, sono concessi:

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero e alle rispettive famiglie;

c) ai Giudici ordinari della Corte costituzionale cessati dalla carica, per le rispettive famiglie, in numero di ventiquattro ogni anno;

d) ai Parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di ventiquattro ogni anno, usufruibili

anche dai membri delle rispettive famiglie, o da parenti ed affini non oltre il quarto grado.

La detta concessione si applica a favore di coloro che hanno fatto parte del Parlamento o dell'Assemblea costituente;

e) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica, e per le rispettive famiglie;

f) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica ed usciti di carica, per le rispettive famiglie;

g) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

h) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

i) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2) al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub *c*) ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

Titolo VI.
Trasporto del bagaglio, di mobilia e masserizie e di salme.

Art. 12.

Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

1) secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

a) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica ed usciti di carica;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero;

c) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e usciti di carica;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) al personale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente art. 7, punto 2), sub *d*);

h) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;

2) al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub *c*), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi.

Art. 13.

Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie è concesso, secondo i limiti e le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti;

2) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero;

3) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

4) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

5) al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

6) al personale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

Art. 14.

E' ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel precedente art. 13 e di quelle dei membri delle rispettive famiglie.

Titolo VII.
Disposizioni diverse.

Art. 15.

Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Art. 16.

Il Ministro per i trasporti, quando concorrano speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, in numero non superiore a venti all'anno.

Art. 17.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a trenta al mese.

Art. 18.

Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'art. 5,

per ogni anno di ciascuna legislatura, dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe, di andata e ritorno, nonchè ventuno buoni per il trasporto del bagaglio registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi.

E' inoltre accordato annualmente ai Senatori ed ai Deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti di 1ª classe, di andata e ritorno, per ogni figlio.

Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

I biglietti ed i buoni di cui sopra sono utilizzabili dalle persone nominativamente indicate dal Parlamentare e sono validi per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Essi saranno valutati con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai Giudici ordinari della Corte costituzionale in carica.

Art. 19.

Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo le apposite convenzioni con gli enti Regione, biglietti di viaggio di 1ª classe di andata e ritorno per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo di Regione, o biglietti di abbonamento regionali, con validità estesa, per i componenti delle Giunte regionali, al percorso di allacciamento con la Capitale.

Le suddette concessioni saranno valutate con una riduzione del 30 per cento sul prezzo di tariffa.

Art. 20.

Le concessioni di viaggio, previste negli articoli precedenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, sono accordate per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie.

Il trattamento stabilito nella lettera precedente è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'Amministrazione di origine per un periodo minimo di anni dieci;

b) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio nel suddetto Ufficio di riscontro, oppure che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, nella posizione di distacco presso questo ultimo Ufficio, nonchè alle rispettive famiglie;

c) al personale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che passi ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonchè alle rispettive famiglie;

d) ai cinque funzionari del Ministero del tesoro di cui al precedente art. 7, punto 2), sub *d*), che passino ad altro ufficio del Tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino, da almeno quindici anni, adibiti alle mansioni predette, nonchè alle rispettive famiglie;

e) al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno quindici anni del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle Ferrovie e navigazioni interne, nonchè alle rispettive famiglie.

Il trattamento ammesso dal presente articolo è applicato in relazione al grado rivestito dal personale all'atto del passaggio o della restituzione o del collocamento a riposo.

Art. 21.

Le concessioni di viaggio a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonchè alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purchè abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Sono accordate le medesime concessioni di viaggio stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie:

1) al personale trasferito, in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per corrispondenza di gradi;

2) al personale trasferito, con decreto del Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, in relazione al grado dal personale stesso rivestito all'atto del trasferimento.

Al personale contemplato nel presente articolo, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato, spetta il trattamento di concessione di viaggio previsto per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo, di cui al precedente art. 20 e alle condizioni ivi stabilite.

Art. 23.

Sono conservate *ad personam* le concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato:

1) agli ex Senatori del Regno, ad eccezione di coloro per i quali la dichiarazione di decadenza sia passata in giudicato, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dall'art. 5;

2) agli ex Deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato per almeno tre legislature, salvo coloro che, divenuti poi Senatori del Regno, ricadano nella eccezione di cui al precedente punto 1). Le suddette concessioni sono limitate alla carta di libera circolazione per l'intera rete;

3) ai Marescialli d'Italia;

4) a tutti coloro, per i quali non si è provveduto con la presente legge, che avevano diritto a concessioni di viaggio e di trasporto in base alla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti ivi stabiliti e purchè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito tale diritto.

La disposizione di cui al precedente punto 4), non si applica:

a) a coloro che godono di concessioni di viaggio o di trasporto in dipendenza di accordi di scambio con altre Aziende di trasporto o di convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato;

b) a coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o che comunque siano stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, nonchè alle persone di famiglia aventi titolo diretto, le quali, per il decesso del *dante causa*, siano soggette ad avocazione di profitti di regime.

Art. 24.

Agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, nella prima applicazione della presente legge, ai Parlamentari di cui all'art. 5, punto 2) e all'art. 23, punto 2), è computata come una legislatura:

1) l'appartenenza alla Consulta nazionale;

2) la partecipazione di durata non inferiore ad un anno a ciascun Governo dall'aprile 1944 in poi. Ai fini del computo di una legislatura è ammesso il cumulo dei periodi di partecipazione a più Governi.

L'Assemblea costituente e la prima legislatura della Repubblica sono computate ciascuna per due legislature.

Art. 25.

Le disposizioni di cui alla presente legge — riguardanti il Presidente ed i Giudici ordinari della Corte costituzionale — sono estese al presidente, al procuratore generale e ai membri ordinari dell'Alta Corte per la Regione siciliana.

TITOLO IX.

Disposizioni finali.

Art. 26.

Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti, secondo le norme e nelle misure stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 27.

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che indebitamente rilascino le concessioni di viaggio previste dalla presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa normale.

Art. 28.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e di concerto col Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 29.

La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte le altre disposizioni che la integrano e la modificano, sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccòlta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1109.**

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella *A*, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.

L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, è assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa.

Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella *B*, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali di cui alla allegata tabella *C*.

Art. 2.

L'art. 12, comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli e trattenimenti, di che ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 dell'annessa tabella *A* e alla tabella *B*, l'imponibile agli effetti della applicazione dei

diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi corrisposti da persone o enti privati ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale, è sostituito dal seguente:

« Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse è devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni, è sostituito dal seguente:

« Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita convenzione ».

Art. 5.

L'art. 4, comma primo, della legge 2 aprile 1951, n. 226, è sostituito dal seguente:

« Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi ».

Art. 6.

L'art. 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facoltà di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura può avere durata fino a tre mesi

« Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si applica, nelle ipotesi di cui al precedente comma, la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

Art. 7.

Le sanzioni previste nell'art. 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso di spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.

Art. 8.

L'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, è modificato come segue:

« Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

Art. 9.

L'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è sostituito dal seguente:

« I diritti erariali di cui al n. 8 della tabella *A* fanno carico agli scommettitori ed ai partecipanti alle gare e scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse o dalle persone, società, associazioni ed enti che eserciscono le gare di tiro a volo, con diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti alle gare ».

Art. 10.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti le norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

Art. 11.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta giorni dall'accertamento del tributo all'intendente di finanza che è competente a deciderli.

Contro tale decisione e contro gli atti di accertamento compiuti dall'intendente è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione, se l'ammontare controverso del tributo superi le lire 50.000.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Art. 12.

E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti i diritti erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Art. 13.

L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni.

Col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento si prescrive l'azione del contribuente per la restituzione dell'imposta indebitamente percetta.

Art. 14.

L'art. 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai Comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma ».

Art. 15.

E' abrogato l'art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

Art. 16.

Sono abrogati:

l'art. 1 (comma primo), l'art. 2 (commi primo e secondo), l'art. 3, l'art. 4, l'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *G* (art. 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (art. 1), al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (art. 3), al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (art. 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (art. 7) e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (art. 3);

gli articoli 6, 20 (commi primo, secondo e terzo), 26, 32 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

l'art. 1, comma primo, del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

l'art. 10 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, all'art. 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e all'art. 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'art. 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

la legge 6 agosto 1954, n. 617;

ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 17.

Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, opportunamente coordinate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

TABELLA *A*

Aliquote proporzionali

1. Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto — 15 %

2. Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti — 10 %

3. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie — 3 %

   Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.

   Sono esenti dal tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguano precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.

4. Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali — 15 %

5. Tè danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'àmbito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati, quando per assistervi sia corrisposto un prezzo d'ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorchè vi si acceda senza biglietti o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano — 15 %

6. Giuochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi — 10 %

7. Spettacoli sportivi di ogni genere (escluse le corse di cavalli e i concorsi ippici) nei quali si tengano scommesse; biglietti di ingresso nelle sale da gioco — 36 %

8. Scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione — 6 %

NOTA. — Gli spettacoli, trattenimenti e giuochi, non espressamente indicati nella presente tabella, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per le manifestazioni con le quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

TABELLA *B*

Spettacoli sportivi di ogni genere in terra, in acqua o in cielo, nei quali non si svolgono scommesse; corse di cavalli e concorsi ippici.

Biglietti di ingresso	fino a L. 200	5 %
» »	da L. 201 a L. 600	10 %
» »	da L. 601 a L. 1000	20 %
» »	da L. 1001 in poi	25 %

TABELLA C

Aliquote progressive

1. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:
$Y = 0{,}593\,X - (0{,}035\,X)^2 - 20{,}51$ (1)

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	19,09
90	22,94
100	26,54
110	29,90
120	33,01
130	35,88
140	38,50
150	40,88
160	43,01
170	44,90
180	46,54
190	47,94
200	49,09

Formula per prezzi netti da lire 211 a lire 400:
$Y = 0{,}05265\,X + 38{,}94$ (1)

Prezzi netti	Aliquote (3)
210	50 —
220	50,52
230	51,05
240	51,58
250	52,10
260	52,63
270	53,16
280	53,68
290	54,21
300	54,74
310	55,26
320	55,79
330	56,31
340	56,84
350	57,37
360	57,89
370	58,42
380	58,95
390	59,47
400	60 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.
(2) Per i prezzi inferiori a lire 70 si applica l'aliquota minima del 15 per cento.
(3) Per i prezzi superiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 60 per cento.

2. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI CON AVANSPETTACOLO

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:
$Y = 0{,}35359\,X - (0{,}025\,X)^2 - 6{,}69$ (1)

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	17,60
90	20,07
100	22,42
110	24,64
120	26,74
130	28,72
140	30,56
150	32,29
160	33,88
170	35,36
180	36,71
190	37,93
200	39,03

Formula per prezzi netti da lire 211 a 450:
$Y = 0{,}04164\,X + 31{,}26$ (1)

Prezzi netti	Aliquote (3)
210	40 —
220	40,42
230	40,84
240	41,25
250	41,67
260	42,09
270	42,50
280	42,92
290	43,34
300	43,75
310	44,17
320	44,58
330	45 —
340	45,42
350	45,83
360	46,25
370	46,67
380	47,08
390	47,50
400	47,92
410	48,33
420	48,75
430	49,17
440	49,58
450	50 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota e X indica il prezzo.
(2) Per i prezzi inferiori a 70 lire si applica l'aliquota minima del 15 per cento.
(3) Per i prezzi superiori a lire 450 (quattrocentocinquanta) si applica l'aliquota massima del 50 per cento.

LEGGE 3 dicembre 1955, n. **1110.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1:

al primo comma, le parole: di origine nazionale ed estera, sono sostituite dalla parola: erogato;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« E' istituita correlativamente una sovraimposta di confine di lire 1,50 al metro cubo per il metano importato di origine estera »;

al terzo comma, le parole: di cui al precedente comma, sono sostituite dalle parole: di cui ai precedenti commi.

All'art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *c*) il metano consumato per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione del gas o alla sua compressione nei metanodotti;

« *d*) il gas metano proveniente dagli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1200 metri, limitatamente ai territori delle provincie di Ferrara e Rovigo ed ai quantitativi ceduti dai produttori ad esercenti di metanodotti nonchè ai quantitativi consumati per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione del gas e alla sua compressione ».

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente articolo 2-*bis*:

« L'imposta di cui all'art. 1 è dovuta dal produttore o da chi estrae il metano o lo importa, per il metano consumato in proprio, per quello direttamente ceduto a terzi, consumatori o rivenditori, o immesso direttamente in reti di distribuzioni cittadine; dall'esercente di metanodotti per il gas metano trasportato attraverso il metanodotto e consumato dall'esercente del metanodotto stesso o da esso ceduto a terzi consumatori o rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzioni cittadine ».

All'art. 3:

al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: in relazione alla località di produzione o di estrazione;

al secondo comma, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

le lettere *c*), *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

c) la quantità media di gas che si presume di produrre giornalmente;

d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la misurazione del gas;

e) gli impieghi ai quali si intende destinare il gas metano.

L'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Chiunque intende trasportare, attraverso metanodotti, gas metano estratto dal sottosuolo nazionale,

importato o prodotto, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio in relazione a ciascuna località nella quale si effettui una presa o una consegna di metano.

La denuncia corredata dalla descrizione completa del metanodotto deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di presa;

c) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di consegna di metano a consumatori diretti o rivenditori, ivi incluse le aziende proprie del denunciante, ad esercenti reti di distribuzione cittadina o ad esercenti impianti di caricamento di bombole, siano essi consumatori in proprio o rivenditori;

d) la quantità media di metano che si presume venga trasportata giornalmente e la portata massima del metanodotto;

e) gli apparecchi di misura che il denunciante intende adoperare per la misurazione del gas e gli impieghi ai quali intende destinare il gas trasportato.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

All'art. 4:

al primo comma, alle parole: al precedente art. 3, sono sostituite le parole: ai precedenti articoli 3 e 3-*bis;*

l'ultima parte del comma, dopo le parole: nelle seguenti misure, è sostituita dalla seguente:

« lire 1000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto non è superiore a 100.000 metri cubi all'anno;

lire 5000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto è superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

se la licenza riguarda ditta che estrae o produce ed il gas metano estratto o prodotto è ceduto in blocco ad esercenti metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;

lire 10.000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nei metanodotti è superiore ad un milione di metri cubi all'anno ».

All'ultimo comma, dopo le parole: di ciascun anno, sono aggiunte le parole: per l'anno successivo.

All'art. 5:

al primo comma, alle parole: al precedente art. 3, sono sostituite le parole: ai precedenti articoli 3 e 3-*bis;*

al secondo comma, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

b) la quantità di gas metano consumata in proprio dal denunciante;

c) la quantità di gas metano ceduta da un produttore a ciascun esercente metanodotto;

in fine, è aggiunto il seguente comma:

« L'esercente di metanodotti dovrà presentare la dichiarazione per ogni provincia in cui effettui consegne di metano a consumatori diretti, rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzione cittadina ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Per la riscossione dell'imposta di cui all'art. 1, è in facoltà dell'Amministrazione di stipulare convenzioni annuali di abbonamento. La corresponsione del canone di abbonamento in tal caso può essere fatta in due o più rate anticipate alle scadenze da stabilire nella convenzione ».

All'art. 7:

al primo comma sono soppresse le parole: e liquidata in conformità del precedente art. 5;

al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: restando salva la facoltà di chiedere il rimborso secondo le norme di cui al successivo art. 15.

All'art. 8, dopo le parole: nelle officine di produzione, sono aggiunte le parole: sui metanodotti.

All'art. 10, al primo comma, alle parole: dell'Amministrazione finanziaria, sono sostituite le parole: degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

All'art. 11:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le ditte di cui ai precedenti articoli 3 e 3-*bis* devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese di massima produzione o di massima immissione di gas nel metanodotto, dell'anno precedente »;

in fine è aggiunto il seguente comma:

« Le ditte che iniziano la produzione o il trasporto del metano devono prestare cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta presumibilmente dovuta per un mese ».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto dell'art. 2777 del Codice civile, il credito dello Stato per l'imposta e i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sugli impianti, sui metanodotti, sul macchinario e sul materiale mobile esistente nelle officine e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonchè sulle somme dovute dagli utenti per i consumi di metano ».

All'art. 15:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in più, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento o, per il recupero, dal giorno dell'eseguito pagamento dei tributi »;

al secondo comma, le parole: abbia causa da un reato, sono sostituite dalle parole: sia connesso ad un reato.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dal presente decreto, attivi un impianto da gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'art. 4, è punito con la multa da lire 5000 a lire 100.000 nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo sulla imposta della quantità di gas erogato o che potè essere erogato ».

All'art. 19, al primo comma, alla parola: il fabbricante, è sostituita la parola: l'esercente.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Se il colpevole deve rispondere del pagamento del tributo oltre che dei reati previsti dal presente decreto, l'autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo senza attendere l'esito del giudizio penale ».

All'art. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, liquidato l'ammontare dei tributi dovuti, ne cura l'invio in originale all'Intendenza di finanza e in copia al ricevitore doganale, indicando il massimo ed il minimo delle penalità che ritiene applicabili ».

Dopo l'art. 27 sono aggiunti i seguenti articoli 27-*bis* e 27-*ter*:

27-*bis*. « In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa ai termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendenza di finanza.

L'intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alle spese.

L'intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2000 e lire 40.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata ».

27-*ter*. « Per il contenzioso relativo all'applicazione del presente decreto si applica l'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, con l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso ».

All'art. 30, le parole: Le disposizioni degli articoli 25 e 26, sono sostituite dalle parole: Le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27-*bis*.

All'art. 31, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: L'imposta di cui all'art. 4 si applica con effetto dal 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — GAVA — MORO — CORTESE — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 3 dicembre 1955, n. **1111**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, è convertito in legge, con la seguente modificazione:

« E' aggiunto il seguente art. 1-*bis*:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine, previste per gli oli da gas dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono elevate da lire 9000 a lire 12.400 per quintale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 3 dicembre 1955, n. **1112**.

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, concernente modificazioni alla imposta di consumo sul caffè.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, concernente l'aumento dell'imposta di consumo sul caffè.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955, n. 1113.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pozzuoli (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955, n. 1114.

Approvazione ed esecuzione dell'atto-capitolato 31 agosto 1955 per la concessione alla Società p. a. « Alte Vette », con sede in Valtournanche, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea da Valtournanche a Chanlève.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 31 agosto 1955, tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società p. a. « Alte Vette » con sede in Valtournanche, per la concessione, a questa ultima, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Valtournanche a Chanlève.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1955.

Licenziamento dall'ufficio del signor Mario Lastrucci, alunno d'ordine nelle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1953, con il quale il sig. Mario Lastrucci è stato nominato alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle segreterie universitarie, con assegnazione all'Università di Firenze a decorrere dal 1° agosto 1953;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1955, registro n. 7, foglio n. 205, con il quale il decreto Ministeriale 31 luglio 1953, mediante il quale il sig. Mario Lastrucci è stato nominato alunno d'ordine in prova nel ruolo delle segreterie universitarie, a decorrere dal 1° agosto 1953, e con assegnazione alla Università di Firenze, viene rettificato nel senso che il predetto impiegato deve intendersi, invece, assegnato dalla stessa data del 1° agosto 1953 alla Università di Modena;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1955, con il quale il sig. Mario Lastrucci alunno d'ordine in prova in servizio presso l'Università di Modena è stato sospeso cautelarmente dal grado e dallo stipendio, con effetto dal 29 marzo 1955, perchè sottoposto a procedimento penale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il certificato del casellario giudiziale in data 13 maggio 1955, trasmesso, a richiesta, dalla Procura della Repubblica di Firenze, dal quale si rileva che il sig. Mario Lastrucci dal 30 giugno 1949 — epoca della sua partecipazione al concorso di alunno d'ordine delle segreterie universitarie, al 10 febbraio 1954, epoca della sua effettiva assunzione in servizio — ha riportato sette condanne penali per emissione di assegni a vuoto e una condanna penale alla reclusione di mesi due e L. 10.000 di multa per appropriazione indebita;

Considerato che, nei confronti dell'alunno d'ordine sig. Mario Lastrucci, peraltro attualmente in istato di detenzione perchè sottoposto presso il Tribunale di Modena a procedimento penale sotto le imputazioni di appropriazione indebita, truffa ed insolvenza fraudolenta, è applicabile il disposto dell'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e cioè il licenziamento dall'ufficio senza diritto a pensione o indennità alcuna per avere egli taciuto all'Amministrazione circostanze che lo avrebbero escluso dall'impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 23 aprile 1955, con il quale l'alunno d'ordine delle segreterie universitarie fu sospeso, a far tempo dal 29 marzo 1955, cautelarmente dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato in attesa di esito di procedimento penale, viene revocato.

Art. 2.

Il sig. Mario Lastrucci, con effetto dalla stessa data del 29 marzo 1955, viene licenziato dall'ufficio di alunno d'ordine delle segreterie universitarie, senza diritto a pensione od indennità alcuna, ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi del sopracitato art. 54, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 21 giugno 1955

Il Ministro: Ermini

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1955
Registro n. 741, *foglio, n.* 398

(6264)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1955.

Sostituzione di un membro effettivo nel Collegio consultivo dei periti doganali - triennio 1955-57.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1955, col quale è stato costituito il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957;

Considerato che a seguito della morte del prof. Domenico Costa, membro effettivo del suddetto Collegio, avvenuta a Trieste il 2 marzo 1955, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. S/304172/2 del 4 agosto 1955, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri per l'industria e per il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, ha scelto — secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del suindicato decreto legislativo — il prof. Mario Picotti, docente di chimica presso l'Università di Trieste, quale delegato effettivo delle Camere di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del prof. Domenico Costa, deceduto;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Mario Picotti, docente di chimica presso l'Università di Trieste, è chiamato a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali, per il restante periodo del triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957, in qualità di delegato effettivo, scelto su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del prof. Domenico Costa, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1955
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 290

(6243)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1955.

Rimborso delle spese di incasso alle Compagnie di assicurazione sulla vita da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 giugno 1940, n. 761, che apporta modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1953, numero 2084, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1953;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'anno 1954, la misura di rimborso delle spese di incasso che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni deve corrispondere alle imprese di assicurazione sulla vita sulle quote di rischio da esse cedute;

Decreta:

Il rimborso delle spese di incasso che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni deve corrispondere alle imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, è stabilito per l'anno 1954 nel 10,38 % dei normali premi di tariffa di secondo anno e di quelli relativi agli anni successivi incrementati dell'aumento tariffario annuale.

Roma, addì 25 novembre 1955

Il Ministro per l'industria e commercio
Cortese

Il Ministro per il tesoro
Gava

(6239)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1955.

Misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1954 dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e le capitalizzazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1954 dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi incassati per le assicurazioni sulla vita umana e per le assicurazioni contro i danni; nella misura del 0,50 per mille su quelli relativi alle operazioni di capitalizzazione, e nella misura del 0,20 per mille sui premi incassati dalle Compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(6240)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 novembre 1955.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla istituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Teramo emanato in data 20 agosto 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Vincenzo Guerrieri;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto, avendo rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Teramo, ha successivamente provveduto alla sistemazione delle pendenze fiscali;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo n. 10 del 14 agosto 1951, e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	396.891,60
Debitori	»	380.827,11
Immobilizzi	»	328.870 —
	L.	1.106.588,71
Contributo Consocarni a copertura deficit finali	»	453.238 —
	L.	1.559.826,71

Passivo liquidato

Creditori	L.	543.878,46
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	304.045,51
b) altri oneri	»	711.902,74
	L.	1.559.826,71

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Taranto è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura a pareggio del Co.Pro.Ma. di Teramo deliberato dal commissario liquidatore con le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Teramo saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 22 novembre 1955

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(6238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Volargne, in comune di Dolcè.

Con decreto Ministeriale 25 novembre 1955, n. 3670, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Volargne, in comune di Dolcè, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1947, e prorogato con i decreti Ministeriali 20 dicembre 1949 e 21 giugno 1954, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(6174)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esiti di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dall'ufficiale aggiunto delle Imposte di fabbricazione Albino Andrea, contro il provvedimento di inquadramento al grado iniziale 12°, gruppo *C*, specializzazione tecnici, adottato dal Ministro per le finanze con decreto 10 maggio 1952.

(6265)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dall'ufficiale aggiunto delle Imposte di fabbricazione Manto Pellegrino, contro il provvedimento di inquadramento al grado iniziale 12°, gruppo *C*, specializzazione tecnici, adottato dal Ministro per le finanze con decreto 10 maggio 1952.

(6266)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Superiore ed Uniti, con sede in San Donà di Piave (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 3389, in data 23 novembre 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Superiore ed Uniti, con sede in San Donà di Piave (Venezia), deliberato in data 21 aprile 1952 dall'assemblea generale dei consorziati.

(6172)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Paine », con sede nel comune di Poncarale Flero (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 21, foglio n. 40, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Paine », con sede nel comune di Poncarale Flero (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Gazzoli Angelo, presidente;
Barbaglio Giuseppe e Maghini Luigi, membri.

(6256)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Roberto Camardo fu Domenico, di anni 33, nato a Tursi, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in farmacia, rilasciatogli dalla Università di Bari in data 14 agosto 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6179)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1947, registro n. 15 Marina militare, foglio n. 97, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sotto capo R.T Sciacca Giovanni di Vincenzo classe 1919, matricola 84730/Catania, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 28 febbraio 1946;

Considerato che con regio decreto in data 13 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943, registro n. 9 Marina, foglio n. 24, è stata sanzionata per lo stesso periodo, a favore del militare sopranominato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 29 marzo 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il sotto capo R.T. Sciacca Giovanni di Vincenzo, classe 1919, matricola 84730/Catania, il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1947, registro n. 15 Marina militare, foglio n. 97, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 28 febbraio 1946, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 25 Difesa-Marina, foglio n. 2. — BONATTI

(5655)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1955, registro n. 41 Difesa-Marina, foglio n. 43, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 giugno 1954 dal 2° nocchiere in congedo Martino Pietro fu Giuseppe avverso il provvedimento di dispensa d'autorità dal servizio.

(6268)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 novembre 1955, i poteri conferiti all'avvocato Angelo Meterangelis, commissario della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 31 dicembre 1955.

(6176)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cunico Renato fu Francesco, già esercente in Bassano del Grappa, via G. Volpato n. 14.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 158-VI.

(6094)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Consolidato 3 % (1861) n. 58069. per la rendita annua di L. 291, intestato al Santuario della Beata Vergine del Piratello in Imola (Bologna), vincolata per determinati e perpetui oneri di culto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 1° agosto 1955

(4126) *Il direttore generale:* DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 277

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,815
1 dollaro Can.	624,45
1 Fr. Sv. lib.	145,835
1 Kr Dan.	91,055
1 Kr. Norv.	87,98
1 Kr. Sv.	121,175
1 Fol.	165,605
1 Fr. bel.	12,587
100 Fr. Fr.	179,195
1 Fr. Sv. acc.	143,55
1 Lst.	1760,50
1 Marco ger.	149,735

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Credito agricolo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Marcellinara (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1937, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito agricolo, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Marcellinara (Catanzaro), con conseguente messa in liquidazione della stessa secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 5 maggio 1937, relativo alla nomina del rag. Domenico Crisafulli a commissario liquidatore della cennata azienda;

Considerato che il rag. Crisafulli è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore, cui affidare la ripetuta azienda;

Dispone:

Il rag. Francesco Piccione di Domenico è nominato commissario liquidatore del Credito agricolo, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Marcellinara (Catanzaro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(6247)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede a Rizziconi (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 agosto 1942, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Rizziconi (Reggio Calabria), con conseguente messa in liquidazione della stessa secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 22 maggio 1951, relativo alla nomina del rag. Arturo Guida a commissario liquidatore della cennata azienda;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il rag. Domenico Puntoriero di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Rizziconi (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Arturo Guida.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(6245)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli e per esami a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, relativo all'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 80855/12106 del 3 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso della laurea in scienze agrarie conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica;

II) aver compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di 30 anni.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) e *h*) sono cumulabili fra di loro, ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

l) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, si trovava alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

m) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

n) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.); per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è aumentato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali;

III) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

VI) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati alle lettere *g*) e *h*) del precedente n. II).

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata alla Direzione dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, via Cocchi n. 4, Firenze, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto predetto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II) del precedente art. 2, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

6) di essere in possesso della laurea in scienze agrarie, specificando presso quale Università o Istituto universitario là abbia conseguita e in quale anno;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare:

a) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se abbia imperfezioni fisiche, specificandone la natura;

d) se abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

L'aspirante dovrà infine indicare il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale egli presta servizio.

Alla domanda gli aspiranti possono allegare tutti i titoli e le pubblicazioni che ritengono atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione negli studi e nelle ricerche agronomiche.

Le pubblicazioni, da rimettersi in duplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente ad un solo lavoro i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa.

Sarà considerato titolo di preferenza la conoscenza di una o più lingue straniere, che potrà essere documentata con i titoli che il candidato riterrà più opportuni.

La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di accertare il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere che ciascun candidato ha dichiarato di conoscere.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine o che pur avendo superato l'età di trenta anni siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II) del precedente art. 2, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, via Cocchi, 4, Firenze, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera d), dovranno produrre il certificato mod. 69 in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera e), rilasciato al nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati, con o senza prole, e i capi di famiglia numerosa, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio; il certificato dovrà inoltre indicare che il concorrente non è stato sottoposto, nè lo è attualmente, a procedimento penale o disciplinare;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso dvranno presentare o far pervenire all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, via Cocchi, 4, Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

2. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in scienze agrarie, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato universitario in carta legale, dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento e che attesti il non avvenuto rilascio del titolo di studio.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza e debitamente legalizzato.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato, se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali e prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dall'autorità superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta da bollo da L. 200, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che vi debbano ancora adempiere.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

I documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè il certificato universitario di cui al n. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Firenze (sindaco o cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica o notaio), non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali quali dipendenti di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera debbono presentare soltanto i documenti indicati nei numeri 2 e 7, unitamente ad una copia integrale del loro stato di servizio, in carta da bollo da L. 200 (di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito), comprovando, con apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare, con l'indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Firenze, presso l'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal sindaco, e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 8.

Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia, nella *Gazzetta Ufficiale*, del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta e per quella pratica.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, prima di prendere visione dell'elaborato della prova scritta, procederà all'esame dei titoli dei candidati e nella valutazione dei titoli stessi, come in quella dei risultati delle prove di esame, ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratica e di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva: la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeiale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di esperimento della durata di un anno, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso, con la qualifica di vice capo di laboratorio di 3ª classe, nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana (grado 10°, gruppo *A*).

Coloro che dopo il periodo di prova non siano riconosciuti idonei, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge in vigore potranno beneficiare della esenzione del periodo di prova.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1955
Registro n. 64 *Esteri, foglio n.* 180. — BARNABA

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Agronomia - Principali colture erbacee ed arboree - Economia rurale.

Prova pratica

Rilievi sulle colture in campagna e sull'uso di macchine agricole.

Prova orale

Agronomia Colture erbacee ed arboree.
Economia rurale.
Chimica agraria.
Industria agraria.
Patologia ed entomologia agraria.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: MARTINO

(6222)

Concorso per esami a tre posti di alunno in prova (grado 13° gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;
Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, relativo all'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana;
Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 80855/12106 del 3 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento professionale ovvero di diploma corrispondente conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

II) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30 anni.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) e *h*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

l) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, si trovava alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

m) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

n) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.); per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è aumentato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali;

III) essere cittadini italiani: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

VI) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati alle lettere *g*) e *h*) del precedente numero II).

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata alla Direzione dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, via Cocchi n. 4, Firenze, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto predetto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita: l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II) del precedente art. 2 dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di eta;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

6) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. I) del precedente art. 2, specificando presso quale Istituto lo abbia conseguito e in quale anno;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare;

a) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se abbia imperfezioni fisiche, specificandone la natura;

d) se abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

L'aspirante dovrà infine indicare il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale egli presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine o che pur avendo superato l'età di trenta anni siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II) del precedente art. 2, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il certificato mod. 69, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *e*), rilasciato al nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio; il certificato dovrà inoltre indicare che il concorrente non è stato sottoposto nè lo è attualmente a procedimento penale o disciplinare;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti

legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso dovranno presentare o far pervenire all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

2. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, del diploma di licenza di scuola media o scuola di avviamento professionale ovvero di diploma corrispondente conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e debitamente legalizzato.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali e prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dall'autorità superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali), e copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta da bollo da L. 200, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che vi debbano ancora adempiere.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

I documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè il certificato-diploma di cui al n. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Firenze (sindaco o cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica o notaio), non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali quali dipendenti di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera debbono presentare soltanto i documenti indicati nei numeri 2 e 7, unitamente ad una copia integrale del loro stato di servizio, in carta da bollo da L. 200 (di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito), comprovando con apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare con l'indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 6

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova pratica obbligatoria di dattilografia e in una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Firenze, presso l'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal sindaco, e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 8.

Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte e per quella pratica.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella prova pratica obbligatoria di dattilografia, e di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quella pratica obbligatoria di dattilografia e del punto ottenuto in quella orale.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva; la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso con la qualifica di alunno nel ruolo del personale d'ordine dell'Istituto agronomico per la Africa Italiana (grado 13°, gruppo *C*).

Coloro che dopo il periodo di prova non siano riconosciuti idonei, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge in vigore potranno beneficiare della esenzione del periodo di prova.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmetto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1955
Registro n. 64 *Esteri, foglio n.* 181. — BARNABA

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª Prova:
Composizione di cultura generale.

2ª Prova:
Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Prova pratica obbligatoria di dattilografia

Copiatura con macchina da scrivere Olivetti, per la durata di 10 minuti, di un brano stampato o dattilografato, alla velocità di almeno 125 battute al minuto. Il dattiloscritto si dovrà presentare con bella disposizione ed in corretta forma d'uso. Nella assegnazione del voto si terrà conto di una maggiore velocità, degli errori, della mancanza di segni ortografici, ecc.

Prova orale

a) Elementi di geografia fisica e politica dei continenti extraeuropei.
b) Diritti e doveri dell'impiegato.
c) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano e sull'ordinamento degli archivi.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: MARTINO

(6223)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 820-Div. III san., in data 10 maggio 1955, col quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche di Carrara (Fossola) ed Aulla (Capragliola), vacanti in questa Provincia al giorno 30 novembre 1954;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici della provincia di Massa Carrara, nonchè dai comuni interessati di Carrara ed Aulla;
Visto l'art. 46 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Massa Carrara, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Pasino dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Messina dott. Salvatore, medico provinciale;
Chiti prof. Guglielmo, primario medico dell'Ospedale civile di Massa;
Andrei prof. Oreste, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Carrara;
Maggiani dott. Ercole, medico condotto di Carrara (Gragnana).

Segretario:
Contenti dott. Antonio Maria, segretario nell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Massa, addì 17 novembre 1955

Il prefetto: LA SELVA

(6232)

PREFETTURA DI VERONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i propri decreti numeri 8351 e 9480, rispettivamente in data 17 marzo 1955 e 2 aprile 1955, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1953, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte mediche di Soave (1° reparto), Albaredo d'Adige (1° reparto), Caprino Veronese (2° reparto), Bovolone (2° reparto) e Sorgà (2° reparto), sono rimaste vacanti di titolare a seguito della rinuncia o della opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione e di opzione dei concorrenti per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Broussard Paolo: Soave (1° reparto);
2) Bonuzzi Giovanni: Albaredo d'Adige (1° reparto);
3) Bressan Giovanni: Caprino Veronese (2° reparto);
4) Roncolato Albino: Bovolone (2° reparto);
5) Jannaccone Umberto: Sorgà (2° reparto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 10 novembre 1955

Il prefetto: GAIA

(6235)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.